

Comune di Oggebbio

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 5 Data 09/04/2014

OGGETTO: I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno NOVE del mese di APRILE alle ore 21.00 nella sala Consigliare del Municipio di Oggebbio, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Nominativo	Presenti	Assenti
POLLI GISELLA (Sindaco)	X	
LAROSSA DONATO	X	
MINOLETTI DAMIANO	X	
BONOLIS FRANCO	X	
BELOSSI LUIGI DAVIDE	X	
MORISSETTI STEFANO	X	
LUSSETTI CLAUDIO	X	
CANETTA SILVANA	X	
SURIANO NICOLA		X
ROCUZZI ALESSANDRO	X	
MORISSETTI MARCO	X	
T O T A L E	10	1

Assente il sig. Zanini Enrico : consigliere dimissionario (nota prot.n. 2023 del 26/03/2010).

Assente la sig.ra Agrati Georgina : consigliere dimissionaria (nota prot.n. 6424 del 08/11/2011).

Assume la Presidenza la Sig.ra POLLI GISELLA, in qualità di Sindaco.

Prende parte alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra VIOTTI Dott.ssa Carla.

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il CONSIGLIO COMUNALE passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 1 dell'art. 13 del D.L n. 201/2011, convertito con Legge n. 214 del 22/12/2011 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i.;

RILEVATO che i commi 6, 7, 8 del succitato art. 13 del D.L.201/2011, determinano le aliquote applicabili nelle seguenti misure:

- Aliquota base pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di variarla in aumento o in diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- Aliquota ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e sue pertinenze, con facoltà dei Comuni di variarla in aumento o in diminuzione, fino a due punti percentuali;
- Aliquota ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3/bis del D.L. 557/1993, con facoltà dei Comuni di ridurla fino allo 0,1%;

VISTA la Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 01/01/2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una sostanziale modifica della normativa della componente IMU;

VISTO il regolamento IUC approvato con Delibera del C.C. n. 2 del 09/04/2014 in vigore dal 01/01/2014 e delle sue componenti;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014): "il Comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 del decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011";

VISTO l'art. 53, comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati

successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

PRESO ATTO delle disposizioni di legge che hanno differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 al 30/04/2014;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 4 del 09/04/2014 con la quale sono state azzerate le aliquote della TASI (tributo servizi indivisibili) per l'anno 2014;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 01/01/2014, dell'azzeramento dell'aliquota TASI nonché delle specifiche necessità di bilancio di previsione 2014, si ritiene opportuno per l'anno 2014 aumentare l'aliquota IMU di due punti percentuali per tutti gli immobili esclusa l'abitazione principale e sue pertinenze per la quale si riconferma l'applicazione dell'aliquota base, come di seguito riportato:

- **Aliquota 0,4%:** per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, che non sono oggetto di esenzione IMU.

(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013 0,6% – aliquota TASI applicata pari allo 0% – somma IMU + TASI = 0,4%, inferiore ad aliquota massima consentita IMU);

- **Aliquota 0,96%:** per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili.

Si precisa che per gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D (escluso categoria D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli esenti dal 01/01/2014) è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. La differenza percentuale di due punti dovrà essere versata al Comune di Oggebbio.

(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013 1,06% – aliquota TASI applicata pari allo 0% – somma IMU + TASI = 0,96%, inferiore ad aliquota massima consentita IMU);

FATTO PRESENTE che:

- per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le quali continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- ai sensi del regolamento comunale per la disciplina della componente I.M.U., adottato con Delibera del C.C. n. 2 del 09/04/2014 è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall'IMU come previsto dall'art. 1, comma 708 della Legge 147/2013;
- i terreni agricoli sono esenti dall'imposta in quanto ricadenti in area montana compresa nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14/06/1993

(art. 9 comma 8 D.L. 201/2011 – circolare MEF N. 3/DF del 18/05/2012 – par.8);

DATO ATTO che per l'anno 2014 ai fini della determinazione del valore delle aree fabbricabili vale anche per l'imposta I.M.U. quanto stabilito dal C.C. con Delibera n. 5 in data 19/03/2010, esecutiva, che qui si intende richiamata integralmente;

EVIDENZIATO che, nel caso in cui lo Stato procederà ad effettuare nuovi tagli nei trasferimenti, l'Amministrazione si impegna, al fine di mantenere il pareggio di bilancio, a non aumentare ulteriormente le aliquote I.M.U. ma eventualmente ad applicare la TASI;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che ai sensi del comma 13/bis, art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi in merito alla presente proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

FATTO PRESENTE che il Segretario Comunale ha espresso in merito al presente atto parere favorevole di conformità alle leggi, ai regolamenti ed allo statuto ai sensi dell'art. 97, comma 2, del T.U. n. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014:
 - **Aliquota 0,4%:** per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, che non sono oggetto di esenzione IMU.
Si precisa inoltre che ai sensi del regolamento comunale per la disciplina della componente IMU, adottato con Delibera del C.C. n. 2 del 09/04/2014 è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - **Aliquota 0,96%:** per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili.
Si precisa che per gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D (escluso categoria D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli esenti

dal 01/01/2014) è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. La differenza percentuale di due punti dovrà essere versata al Comune di Oggebbio;

- 3) DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014:
 - per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le quali continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4) DI DARE ATTO che per l'anno 2014 ai fini della determinazione del valore delle aree fabbricabili vale anche per l'imposta I.M.U. quanto stabilito dal C.C. con Delibera n. 5 in data 19/03/2010, esecutiva, che qui si intende richiamata integralmente;
- 5) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'imposta si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/04/2014;
- 6) DI DARE ATTO che, nel caso in cui lo Stato procederà ad effettuare nuovi tagli nei trasferimenti, l'Amministrazione si impegna, al fine di mantenere il pareggio di bilancio, a non aumentare ulteriormente le aliquote I.M.U. ma eventualmente ad applicare la TASI;
- 7) DI DARE ATTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e, comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 8) DI DARE ATTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998 e successive modificazioni;
- 9) DI DICHIARARE, come dichiara con separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere.

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Arati rag. Davide

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Arati rag. Davide

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolare copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to: Polli Gisella

Il Consigliere
F.to: Larossa Donato

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Viotti Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all' Albo Pretorio del Comune il giorno 09/05/2014 per rimanervi giorni 15 consecutivi.

Oggebbio, li 09/05/2014

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Viotti Carla

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Oggebbio, li 09/05/2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Viotti Carla

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09/04/2014.

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Viotti Carla